



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTA DI REGISTRO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL
SOGGETTO ESTRANEO AL RAPPORTO SOSTANZIALE MA PARTE
DEL GIUDIZIO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 17[^], sentenza del
25.02.2026 pubb il 09/03/2026, n. 1441

Composizione

Sessa Sabato (Presidente) – Ajello Roberta (Relatore) – Frettoni Francesco
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 201 SOLIDARIETA' TRIBUTARIA

Imposta di registro – Soggetto estraneo al rapporto sostanziale definito dal
provvedimento giudiziario – Parte processuale – Solidarietà passiva -
Sussistenza

Massima

In tema di imposta di registro, va affermata, ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.p.r.
26 aprile 1986 n.131, la responsabilità solidale del soggetto giuridico che, pur
essendo estraneo al rapporto sostanziale definito dal provvedimento giudiziario,
rivesta la qualità di mandatario con rappresentanza e che abbia agito in giudizio,
assumendo sul piano funzionale la posizione di parte processuale di attore o di
ricorrente.

Rif. normativi

art. 57, comma 1, d.p.r. 26 aprile 1986 n.131



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 29 luglio 2021, n. 21740; Cass. sez. V, 13 novembre 2018,
n. 29158;

Anno pubb.

2026